

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1821**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BRISCA MENAPACE, PISA, GIANNINI e  
PALERMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2007**

---

Istituzione delle associazioni sindacali per il personale delle  
Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare

---

ONOREVOLI SENATORI. - Sono trascorsi trent'anni dalla discussione ed approvazione della legge 11 luglio 1978, n. 382, e sono evidenti a tutti i grandi cambiamenti avvenuti a livello nazionale ed internazionale in materia sia di modelli di difesa sia di diritti dei militari.

La sospensione della leva obbligatoria nel nostro Paese ha introdotto la filosofia del militare cosiddetto di «professione» anche nei livelli di base e sino a quelli degli ufficiali inferiori e a queste figure occorre dare tutele e forme d'organizzazione degli interessi al pari di tutte le altre professioni, nel rispetto della specifica condizione militare.

A livello di Unione europea inoltre è venuta consolidandosi una normativa tesa a garantire i diritti sindacali all'insieme delle figure che compongono il mondo del lavoro.

In molti Paesi dell'Unione europea la legislazione riconosce ai militari il diritto di associarsi e organizzarsi in sindacato.

Negli organismi istituzionali europei, l'Organizzazione europea delle associazioni militari (EUROMIL) è riconosciuta da tempo come soggetto portatore d'interessi specifici da tutelare ed è consultata al pari delle organizzazioni sindacali sia dei lavoratori dipendenti sia degli imprenditori.

È giunto il momento anche in Italia di superare rigidità e «tabù» in materia di tutela e promozione della condizione militare per proiettarsi in una dimensione europea, dimensione nella quale sempre più spesso il nostro personale militare si trova ad operare gomito a gomito con altri militari di Paesi dell'Unione europea ai quali, però, sono stati riconosciuti diritti sindacali. È necessario riconoscere ai militi, nel rispetto della specificità militare, diritti garantiti agli altri cittadini, tra questi il diritto di associazione.

In questi ultimi mesi si sono avuti numerosi pronunciamenti a favore dell'istituzione del sindacato anche per i militari da parte di molti organismi nazionali, intermedi e di base (COCER, COIR, COBAR) tutti tesi a dare applicazione, anche per i militari, all'articolo 39 della Costituzione e rafforzare così lo spirito democratico a cui sono conformate le nostre Forze armate.

Con questo disegno di legge si definiscono i percorsi democratici attraverso i quali si formano le organizzazioni rappresentative degli interessi sindacali nel mondo militare, i diritti, i doveri, le funzioni, le prerogative, i livelli dentro cui si troveranno ad operare i vari livelli rappresentativi.

Esso prevede un doppio sistema di rappresentanza ma con strette correlazioni. Da un lato vi è quello costituito da libere organizzazioni sindacali esclusivamente formate e dirette da personale militare e che hanno prerogative a livello nazionale. Tali organizzazioni hanno poi la facoltà di promuovere il secondo sistema, quello costituito a livello di base che rappresenta unitariamente tutto il personale militare, eletto con suffragio generale, diretto, su liste formate anche con il concorso del sindacato nazionale, al quale è riconosciuto il diritto di rappresentanza nazionale e di partecipare alle fasi di concertazione e contrattazione solo se supera il 5 per cento dei consensi nell'elezione delle rappresentanze unitarie di base.

L'articolo 1 definisce:

a) il diritto degli e delle appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare di potersi associare in sindacato con il divieto di aderire a quelli esistenti per altre figure di lavoratori e lavoratrici;

b) il diritto di potersi riunire sia nei luoghi dell'amministrazione militare sia in luoghi diversi ed aperti al pubblico. Tali riunioni possono tenersi durante l'orario di servizio per un massimo di dieci ore annue, lasciando ai comandanti la facoltà di fissare i luoghi interni all'amministrazione e gli orari per lo svolgimento delle riunioni;

c) i compiti dei sindacati dei militari e modalità di auto finanziamento.

L'articolo 2 stabilisce l'esclusività della condizione militare per potersi iscrivere, formare, dirigere e rappresentare i sindacati dei militari, i quali non possono interferire nella direzione dei servizi o compiti operativi militari.

L'articolo 3 stabilisce il divieto di sciopero per i militari.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione del divieto di cui all'articolo 8 della citata legge n. 382 del 1978.

L'articolo 5 definisce il diritto dei sindacati dei militari di partecipare alle attività di concertazione e contrattazione, sia a livello nazionale sia territoriale, mentre a livello di unità di base la prerogativa è della rappresentanza unitaria di base.

L'articolo 6 definisce la composizione dei sindacati dei militari in relazione alle categorie dei militari così come oggi sono presenti nell'ordinamento militare, superando alcune discriminazioni che escludevano alcune categorie e introducendone di nuove.

Gli articoli 7 e 8 definiscono le modalità generali per l'elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base e le modalità at-

traverso le quali si riconosce il diritto ai sindacati dei militari di partecipare alle fasi di concertazione e contrattazione a livello nazionale.

L'articolo 9 definisce le modalità di svolgimento della propaganda elettorale e le forme di tutela dei candidati.

L'articolo 10 stabilisce le modalità elettive, le prerogative e i doveri del presidente della rappresentanza unitaria di base.

Gli articoli 11 e 12 definiscono le tutele, i diritti e le facoltà dei rappresentanti dei militari nonché i limiti del loro mandato.

Gli articoli 13 e 14 stabiliscono le modalità di convocazione delle rappresentanze unitarie di base e delle assemblee dei militari.

L'articolo 15 regola le procedure per attivare la concertazione a livello nazionale.

Gli articoli 16 e 17 definiscono le materie di competenza dei sindacati militari e delle rappresentanze unitarie di base nella contrattazione sia nazionale sia di base.

L'articolo 18 stabilisce le modalità di informazione interna alle varie articolazioni sindacali e quella della informazione pubblica.

L'articolo 19 norma la prima informazione sul sistema di rappresentanza sindacale ai militari appena arruolati.

L'articolo 20 demanda ai Ministri della difesa e dell'economia e finanze la predisposizione del regolamento che disciplina le norme elettorali e le modalità di iscrizione ai sindacati secondo i principi del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Diritti sindacali)*

1. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno diritto di associarsi in sindacato.

2. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli istituiti specificamente per il personale militare, né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

3. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare possono tenere riunioni:

*a)* in locali dell'Amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;

*b)* in luoghi aperti al pubblico.

4. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I comandanti delle unità o reparti interessati hanno facoltà di fissare modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento.

5. I sindacati dei militari:

*a)* trattano la tutela individuale e collettiva dei militari;

*b)* formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti;

*c)* sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento.

*d)* si autofinanziano con il contributo dei propri iscritti raccolto secondo modalità previste dalla legge o dalla contrattazione nazionale;

*e)* possono fornire, consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia nella fase della contrattazione e concertazione ai vari livelli.

## Art. 2.

*(Sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare)*

1. I sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alle stesse Forze in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio e ne tutelano gli interessi senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

2. Essi non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

## Art. 3.

*(Divieto di esercizio del diritto di sciopero)*

1. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero né azioni di esso sostitutive che, effettuate durante il servizio, possono pregiudicare le esigenze operative, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

## Art. 4.

*(Abrogazione)*

1. L'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è abrogato.

## Art. 5.

*(Competenze dei sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare)*

1. I sindacati di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento

militare partecipano, nell'ambito dei comparti Sicurezza e Difesa, ai sensi degli articoli 7, 13 e 14, alle attività di concertazione e contrattazione. Allo stesso modo gli organismi territoriali dei sindacati e le rappresentanze unitarie di base, partecipano alla concertazione delle materie di loro competenza con gli organismi di comando territoriale militare, a ciò delegati, e con le regioni e gli enti locali.

#### Art. 6.

##### *(Categorie rappresentate)*

1. I sindacati nazionali dei militari, le loro strutture territoriali e le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente a tutti i livelli le seguenti categorie:

- a) categoria «A»: ufficiali;
- b) categoria «B»: marescialli, ispettori;
- c) categoria «C»: sergenti, sovrintendenti;
- d) categoria «D»: volontari ed assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;
- e) categoria «E»: volontari in ferma breve o prefissata pluriennale ed assimilati;
- f) categoria «F»: carabinieri e finanziari in ferma quadriennale.

2. Le rappresentanze unitarie di base sono costituite dai rappresentanti delle predette categorie nonché da quelli delle seguenti:

- a) categoria «G»: ufficiali di complemento di prima nomina e ufficiali in ferma prefissata;
- b) categoria «H»: volontari in ferma annuale delle Forze armate e ausiliari in ferma di leva dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, presenti al livello considerato proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie.

3. La composizione numerica delle singole rappresentanze unitarie di base deve rispettare il criterio della proporzionalità del numero degli appartenenti alle singole categorie di personale ed è disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 20.

Art. 7.

*(Modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base)*

1. I rappresentanti componenti delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Arma e Corpo dal regolamento di cui all'articolo 20.

2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti con atto legale a livello nazionale, in forma unitaria o anche separatamente, o da militari del comando di riferimento secondo le modalità di cui al comma 4.

3. I militari eleggibili sono votati su liste elettorali formate da un numero almeno pari a quello dei delegati da eleggere.

4. Per essere ammesse, le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Un militare può sottoscrivere una sola lista.

5. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione in due mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato successivo.

6. In caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono, nella graduatoria, l'ultimo degli eletti.

7. L'elezione dei delegati ha luogo per scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.

8. L'espressione del voto è un diritto e un dovere per tutti i militari di cui all'articolo 6.

9. Il numero degli eletti per ciascuna rappresentanza unitaria di base è di 3 per ogni 200 militari in servizio fino ad unità con un organico fino a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità fino a 3000 addetti, per tutte le categorie.

10. I risultati elettorali vengono comunicati all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) dal presidente di ciascun seggio istituito presso ogni comando sede di elezioni entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, che iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio. Presso l'ARAN è costituito un seggio centrale, presieduto da un magistrato della procura generale militare e composto dai rappresentanti delle liste presentate in almeno tre regioni per ogni Arma o Forza di polizia a ordinamento militare.

11. I risultati elettorali finali nazionali sono proclamati entro sette giorni dalla chiusura dei seggi.

12. Hanno diritto a partecipare alla concertazione e contrattazione nazionale e territoriale a tutti i livelli e alla presentazione delle liste, nella tornata elettorale successiva, i sindacati dei militari le cui liste abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti, a livello nazionale, in ciascuna Arma o Forza di polizia ad ordinamento militare.

13. In ogni caso, nella composizione degli organismi di rappresentanza a tutti i livelli deve essere presente almeno una rappresentante di sesso femminile. Qualora nessuna donna risulti eletta, il candidato con il minor numero di preferenze tra gli eletti di sesso maschile è sostituito dalla candidata non eletta che abbia riportato il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.



## Art. 8.

*(Sistema elettorale)*

1. L'elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base avviene con il sistema della ripartizione proporzionale pura, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino ad un massimo di un terzo degli eletti.

## Art. 9.

*(Propaganda elettorale)*

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati, i candidati nelle liste, assistiti, su loro richiesta, dai sindacati nazionali o territoriali, convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate per ciascun comando sede di elezioni.

2. Alle assemblee di cui al comma 1 ogni candidato che è iscritto ad una lista dichiarata valida ha diritto di presentare e di esporre il proprio programma elettorale e quello della lista che rappresenta.

3. Le assemblee di base e le riunioni dei candidati sono svolte in orario di servizio.

4. È vietato qualsiasi atto teso ad influenzare o limitare, attraverso l'autorità connessa agli incarichi di comando ovvero ai rapporti gerarchici connessi al grado, il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio della rappresentanza militare. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare.

5. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati.

6. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta quali posta elettronica, corrispondenza, manifesti elettorali, siti *internet*, nonché attraverso i sindacati nazionali.

## Art. 10.

*(Presidente delle rappresentanze unitarie di base)*

1. Le riunioni dei consigli delle rappresentanze unitarie di base sono presiedute dal presidente, che organizza e dirige i lavori e dà attuazione e pubblicità alle decisioni del consiglio. Il presidente è eletto nella prima riunione della rappresentanza, convocata dal delegato che ha conseguito il maggior numero di preferenze. Il presidente può essere sfiduciato con il voto dei quattro quinti dei componenti della rappresentanza unitaria di base.

## Art. 11.

*(Tutela e diritti)*

1. I militari componenti del sindacato nazionale e territoriale o eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.

2. I dirigenti a tutti i livelli del sindacato o i delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto, o sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione.

3. L'attività svolta dai delegati della rappresentanza nell'espletamento delle loro funzioni è attività di servizio.

4. I delegati degli organi di rappresentanza militare possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti ed associazioni di carattere sociale, culturale e politico anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni ed assemblee. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome della

rappresentanza, qualora da questa delegati. In tale attività deve essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali.

5. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte sulle materie di loro competenza al personale militare, nonché di visitare le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale, quando lo ritengono opportuno, dandone preventivo avviso ai comandanti competenti almeno trentasei ore prima.

6. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi di rappresentanza militare o dei singoli membri.

7. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

8. Lo svolgimento del ruolo di delegato della rappresentanza militare è motivo di merito da considerare nella valutazione dell'intero periodo del mandato svolto.

#### Art. 12.

##### *(Facoltà e limiti del mandato)*

1. I membri delle rappresentanze unitarie di base hanno il diritto di essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti e di avere a disposizione il tempo necessario.

2. I delegati sono impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.

#### Art. 13.

##### *(Convocazione delle rappresentanze unitarie di base)*

1. Le rappresentanze unitarie di base sono convocate almeno una volta al mese.

2. I sindacati nazionali possono avere rapporti con organismi similari degli Stati membri della Unione europea, con associazioni na-

zionali professionali e con associazioni di militari in servizio e in congedo, nonché di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

3. Le convocazioni delle riunioni delle rappresentanze unitarie di base sono comunicate con tre giorni di anticipo dal presidente della rappresentanza unitaria di base competente al rispettivo comando, il quale adotta le necessarie misure logistiche ed amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo non ricorrano circostanze eccezionali.

4. Le rappresentanze unitarie di base hanno facoltà di chiedere, qualora lo ritengano utile, la presenza alle proprie assemblee di base di dirigenti sindacali nazionali o territoriali, esponenti delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottosegretari di settore, sindaci o assessori comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante corrispondente.

#### Art. 14.

##### *(Assemblea)*

1. Le rappresentanze unitarie di base, ai fini della consultazione e del confronto con la base rappresentata, convocano assemblee generali dei militari dell'unità di base, dandone preventiva comunicazione non meno di cinque giorni prima, almeno tre volte l'anno, in orario di servizio.

2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati e può essere organizzata anche limitatamente ad una o più categorie di base.

3. Le assemblee sono presiedute dal presidente, che relaziona sugli argomenti all'ordine del giorno o designa a tal fine uno specifico delegato.

4. Il presidente è responsabile delle relazioni esterne dell'organo della rappresentanza e dei rapporti con gli organi dei vari livelli di rappresentanza.

Art. 15.

*(Procedure di concertazione)*

1. I sindacati nazionali dei militari firmatari dei contratti nazionali e che abbiano conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base il 5 per cento dei voti a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, presentano, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dandone contestuale conoscenza al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.

Art. 16.

*(Competenze dei sindacati nazionali dei militari)*

1. Le competenze dei sindacati nazionali dei militari riguardano tutte le materie che interessano il personale ad eccezione dell'impiego operativo, e in particolare:

a) la formulazione di pareri, di proposte e di richieste alle Commissioni parlamentari competenti, ai Ministri competenti, allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori corrispondenti nonché ai Comandi generali su quanto attiene alla tutela collettiva ed individuale dei militari rappresentati relativamente alle seguenti materie:

1) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

2) durata massima ed articolazione dell'orario di lavoro;

3) licenze ordinarie e straordinarie;

4) aspettative;

5) permessi;

6) trattamento economico di missione e di trasferimento;

7) criteri di massima per la formazione professionale;

8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione stessa mediante l'inserimento nel consiglio di amministrazione di almeno un delegato designato dall'assemblea;

9) vigilanza sulla corretta applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

10) criteri generali per la mobilità del personale;

11) criteri generali per l'attribuzione degli incarichi;

12) gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale relativi allo stato giuridico, nonché alla materia previdenziale ed assistenziale;

13) misure di massima concernenti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;

14) attuazione di programmi di formazione del personale;

*b)* lo svolgimento del ruolo negoziale, attraverso la concertazione in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sulle materie di cui ai numeri dall'1) all'8) della lettera *a)* del presente comma;

*c)* l'informazione preventiva per le materie di cui ai numeri 9) e 10) della lettera *a)* del presente comma;

*d)* l'informazione per le materie di cui ai numeri 11), 12), 13) e 14) della lettera *a)* del presente comma;

*e)* l'informazione alla base, come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente

della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e successive modificazioni sulle materie di cui alla lettera *a*) del presente comma;

*f*) la partecipazione ad un interscambio informativo con gli organismi interessati alla concertazione e con quelli della contrattazione;

*g*) gli incontri con gli altri organismi sindacali dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, sui temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, in circostanze anche diverse dalla partecipazione alle trattative per il contratto di lavoro;

*h*) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

*i*) la partecipazione a convegni e congressi nei limiti consentiti;

*l*) l'attuazione di interventi di propria iniziativa su fatti specifici al fine della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale dei militari;

*m*) l'esame delle richieste dei militari in congedo e dei cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari;

*n*) l'esercizio del diritto d'accesso e della partecipazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate;

*o*) la partecipazione dei delegati ogni qual volta vengano nominate commissioni cui sono demandate decisioni nell'ambito di materie di competenza dei sindacati dei militari.

2. I sindacati di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 12:

*a*) formulano pareri, proposte e richieste sulle materie di cui al comma 1, rivolti ai Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti e sono incaricati della concertazione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei

ministri nonché presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze;

b) formulano pareri sui criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipano attraverso propri delegati al consiglio di amministrazione degli enti stessi;

c) vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi a livello nazionale, regionale e provinciale.

#### Art. 17.

*(Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base)*

1. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale, in particolare concertano sulla distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico.

2. Alle rappresentanze unitarie di base compete la vigilanza sulla applicazione degli accordi economici e normativi al livello di corrispondenza.

3. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti altresì a trattare direttamente con le regioni e gli enti locali di riferimento le seguenti materie:

- a) edilizia residenziale;
- b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;
- c) igiene del lavoro;
- d) antinfortunistica;
- e) promozione umana e benessere del personale.

4. Le competenze delle rappresentanze unitarie di base riguardano inoltre i seguenti settori:

- a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione pro-



fessionale ed inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

d) organizzazione delle sale convegno e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;

e) alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea a tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione, l'acquisto degli stessi;

f) cura della puntuale, corretta ed uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte dai contratti di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

g) diritto di informazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

h) formulazione di pareri e proposte ai sindacati nazionali.

5. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale anche a favore dei familiari, l'amministrazione concorda con gli organismi territoriali dei sindacati e le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni, le province ed i comuni, redigendo programmi trimestrali.

## Art. 18.

### *(Informazione e pubblicità)*

1. Lo scambio di informazioni tra i vari livelli del sindacato e delle rappresentanze unitarie di base avente ad oggetto la divulga-

zione dei propri atti e delle iniziative è garantita da un sistema di collegamento con rete telematica tra tutti i vari livelli.

2. Tutte le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativi all'attività degli organismi del sindacato ai vari livelli e delle rappresentanze unitarie di base possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

#### Art. 19.

##### *(Informazione ai militari)*

1. Ad ogni militare, all'atto dell'arruolamento, nonché ad ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza unitaria di base corrispondente; a tale elenco è allegata una comunicazione sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte, o su importanti questioni attinenti al mandato, da parte della rappresentanza unitaria di base.

2. Nel periodo di prima istruzione, presso le scuole militari, le accademie, o i reparti addestrativi, i neoarruolati partecipano ad un programma informativo sulla rappresentanza sindacale militare che si concluderà con un incontro di discussione e di confronto con i delegati della rappresentanza unitaria di base di appartenenza, nella quale tutti i delegati hanno la facoltà di intervenire al fine di illustrare la problematiche inerenti alla rappresentanza sindacale.

#### Art. 20.

##### *(Regolamenti)*

1. Con regolamento adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, ciascuno per le Forze di propria competenza, sono disciplinati:

a) il sistema elettorale per la formazione delle rappresentanze unitarie di base, elaborato ai sensi della presente legge e di apposito accordo con i sindacati di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 12, da concludere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accordo deve contenere norme adeguate per il conseguimento del diritto di sottoscrizione di delega da parte del singolo militare, per l'iscrizione e il contestuale finanziamento del sindacato prescelto;

b) il numero delle rappresentanze unitarie di base in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle medesime rappresentanze, garantendo una presenza equilibrata per ciascuna categoria di cui all'articolo 6;

c) i procedimenti elettorali, nonché le dotazioni, le strutture organiche e il materiale da destinare al funzionamento del sindacato a tutti i livelli.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

